



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 8	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta ORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **19.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
ZANE AUGUSTO	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	Si	No
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	No	Si
ZAMBARDA ELIA	No	Si
SERAFINI LUCA	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO AMADIO	No	Si
Totale	10	3

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 12.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

Sono presenti in aula dieci Consiglieri comunali

Presidente del Consiglio: Procediamo con il terzo punto all'ordina del giorno Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) Prego assessore Baccolo

Consigliere Baccolo Marco: vengono riconfermate le stesse aliquote del 2021

Presidente del Consiglio: ci sono osservazioni e interventi inerenti a questo punto.

Non essendoci osservazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili merce"	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole	0,00
Terreni agricoli	Esenti
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2020, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data 14.03.2022, immediatamente eseguibile;

Visto il perdurare del periodo di difficoltà delle attività economiche e delle famiglie, l'Amministrazione propone di mantenere invariate **per l'anno 2022**, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come segue:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili merce"	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole.	0,00
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto inoltre di avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito agli atti (ns. protocollo n. 3580 del 4.04.2022) il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Presidente del Consiglio: procediamo quindi con il voto, prego signor Segretario.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano da dieci consiglieri presenti ed aventi diritto al voto:

- favorevoli n. 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa,
- contrari n. 2 (due) n. 1 (uno) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere Robusti Simona e n. 1 (uno) della lista "San Felice, Portese, Cisano per Passione" Serafini Luca;
- astenuti n. 0 (zero);

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili merce"	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole.	0,00
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di confermare, per l'anno 2022, (come per le aliquote anno 2021) la facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che dà il seguente esito:

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano da dieci consiglieri presenti ed aventi diritto al voto:

- favorevoli n. 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa,
- contrari n. 2 (due) n. 1 (uno) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere Robusti Simona e n. 1 (uno) della lista "San Felice, Portese, Cisano per Passione" Serafini Luca;
- astenuti n. 0 (zero);

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

Presidente del Consiglio: Ringrazio per la partecipazione la dottoressa Cobelli e approfitto per porgere a tutti voi auguri di buona pasqua. Al mio orologio sono le 19.58 dichiaro chiuso il consiglio comunale di questa sera.



Buona serata a tutti

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
ZUIN SIMONE

Il Presidente
ZANE AUGUSTO

Il Segretario comunale
DOTT.SSA MARILENA PERO'



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi **29 APR 2022** all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARILENA PERO'



REVISORE UNICO
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS)
Verbale n. 6 del 01/04/2022

OGGETTO: Parere del Revisore sull'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022

Il sottoscritto Dott. Maurizio Mantani Revisore Unico del Comune di San Felice del Benaco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/9/2020;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24.03.2022;

Ricevuta, a mezzo mail, una prima volta in data 25 marzo 2022 ancora in bozza, e poi con variazioni in data 29 marzo 2022 con l'allegato,

- Parere Tecnico e Parere Contabile.

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Vista le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 19.04.2021 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2021 e la n. 28 del 29.09.2020 con la quale veniva approvato l'aggiornamento al regolamento per l'applicazione della nuova I.M.U., che da quanto scritto in delibera, sembra che non sia ancora compatibile completamente alla normativa vigente;

Visto che la norma ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visto che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

preso atto delle seguenti modifiche normative in merito all'IMU intervenute nell'anno 2021 :

- art. 5 decies del D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021 che modifica la definizione di abitazione principale ai fini IMU contenuta nel comma 741, lett. b) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, è possibile beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione per le categorie A/01, A08 e A09) per un solo immobile a scelta dal nucleo stesso. Di fatto viene uniformato il trattamento agevolativo sia per i coniugi che hanno le residenze disgiunte nello stesso comune che per i coniugi che hanno le residenze disgiunte in comuni diversi. Non trattandosi di norma di interpretazione autentica, la disposizione normativa entra in vigore dal 21 dicembre 2021 e di conseguenza la relativa agevolazione dall'anno d'imposta 2022;
- comma 743 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,50%; il che significa che la riduzione d'imposta passa dal 50% (vigente nel 2021) al 62,50%;

E
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003580/2022 del 04/04/2022
Firmatario: MAURIZIO MANTANI

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti Responsabili di settore;

L'organo di revisione evidenzia e raccomanda

- dai documenti inviati pare che la proposta di delibera inviata in data 25 marzo 2022 fosse solo una bozza, poi completata e consegnata al revisore in data 29 marzo 2022. Si invita per il futuro ad una diversa programmazione nella predisposizione delle bozze di delibere così da permettere al revisore di potergli dedicare il tempo e l'attenzione necessaria, quantificabili in almeno cinque giorni, necessari al revisore per poter effettuare un minimo di controlli con le dovute cautele ed attenzioni. Inoltre si invita a verificare bene la correttezza delle bozze di delibera prima di inviarle al Revisore, così da non costringere il Revisore a rivedere più volte le delibere, si corre il rischio di fare confusione;
- di analizzare con cura i temi, su cui la normativa richiede di porre attenzione a fini anche tributari, cioè: il rispetto dei principi di semplificazione degli adempimenti tributari, del principio di adeguatezza e di trasparenza. L'Imu, in particolare il tema del valore commerciale dei terreni, è materia complessa e fonte di possibile difformità di vedute con i cittadini contribuenti. Si consiglia il Comune di cercare di predisporre delle informative chiare e facili da comprendere così che le spiegazioni possano essere comprensibili anche al cittadino non tecnico. Non dimentichiamo che proprietari di terreni suscettibili di essere in parte edificabili possono esserlo qualsiasi cittadino che quindi ha il diritto di ricevere un'informazione facilmente comprensibile. Per facilitare la lettura si consiglia di evitare di inserire nella proposta di delibera parti di norme inutili per il Comune di San Felice (probabilmente in San Felice non ci sono immobili di proprietà della Santa Sede o altri casi simili);
- questa delibera contiene la conferma delle aliquote e delle riduzioni già deliberate nell'anno 2021, probabilmente non necessiterebbe del parere del Revisore, si veda il parere del 25 settembre 2014, finanza locale. Uniche vere novità aggiornamenti di legge approvati nel 2021. Da un punto di vista di programmazione, la delibera delle aliquote Imu per il bilancio di previsione 2022 – 2024, sarebbe opportuno che precedesse la delibera di Giunta di proposta del Bilancio preventivo;
- il Revisore non capisce quanto indicato in proposta di delibera: “Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2020, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni”. A domanda in merito fatta alla responsabile sembra che non ci sia nulla da rivedere. Si suggerisce quindi di verificare bene quanto viene inserito nelle bozze di delibere;
- verificare nei pareri tecnico e contabile la presenza di data, firme e le sezioni compilate;

esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022.


Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 1 aprile 2022

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Maurizio Mantani

(Documento firmato digitalmente)





CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 38 DEL 12/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione,
 esprime parere non favorevole sulla proposta di deliberazione,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
 esprime parere NON favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
attesta che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,



Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione,

Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica